

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MARIO CLEMENTE MASTELLA

**La seduta comincia alle 14,05.**

GABRIELLA PISTONE, *Segretario*,  
legge il processo verbale della seduta del  
15 marzo 2004.

(È approvato).

**Per un richiamo al regolamento.**

MARIO LETTIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, vorrei sollevare alcune perplessità sull'applicazione dell'articolo 139-bis, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati, con riferimento alla possibilità di presentare interrogazioni, che gli uffici, in maniera – devo dire con molta franchezza – spesso vessatoria, ritengono di non dover ammettere, finendo quindi con l'impedire l'attività ispettiva del parlamentare.

Recentemente ho presentato un'interrogazione in materia di autotrasporto, in collegamento con la questione riguardante lo stabilimento FIAT di Melfi (dove vi è stata una forte protesta), con la quale chiedo semplicemente che il Governo si attivasse per avviare un incontro e risolvere il problema, ma quell'interrogazione non è stata ritenuta ammissibile. Mi risulta, peraltro, che il Governo si sia attivato nel senso che io indicavo nella mia interrogazione, come telefonicamente mi è stato confermato dal sottosegretario Uggè – il quale mi ha detto che il problema è stato risolto positivamente –, laddove invece l'interrogazione, che conteneva un

dispositivo chiarissimo, non è stata ritenuta ammissibile. Credo si tratti di un atto non condivisibile, non soltanto da parte mia, ma dalla Camera, perché non può essere affidata ad un ufficio una valutazione così restrittiva.

PRESIDENTE. Onorevole Lettieri, dovrebbe esserci, al riguardo, una circolare della Presidenza, che stabilisce i criteri in base ai quali possa essere ritenuto ammissibile il testo di un documento di sindacato ispettivo. Tuttavia, non conoscendone il dettaglio, mi riservo di fornirle successivamente una risposta più puntuale al riguardo.

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Burani Procaccini, Buttiglione, Carli, Cicu, Contino, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Kessler, Lumia, Malgieri, Maroni, Martinat, Matteoli, Miccichè, Misuraca, Angela Napoli, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Russo Spena, Scarpa Bonazza Buora, Santelli, Selva, Sospiri, Tanzilli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Vietti e Zanettin sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantatré, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Modifica nella composizione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, in data 12 marzo 2004, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare il senatore Melchiorre Cirami, in sostituzione del senatore Graziano Maffioli, dimissionario.

**Discussione del disegno di legge: S. 2720 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (Approvato dal Senato) (4781) (ore 14,10).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati.

**(Discussione sulle linee generali  
– A.C. 4781)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Carrara, ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCIO CARRARA, *Relatore*. Signor Presidente, esaminando il provvedimento al nostro esame, mi sforzerò di fornire elementi utili ai colleghi per un proficuo dibattito. L'articolo 1 introduce una specifica indennità da definire nell'ambito della contrattazione collettiva, destinata ad alcune categorie del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, l'indennità è rivolta al personale del settore operativo del Corpo, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio; essa è altresì diretta al personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, laddove il personale specialista di tale Corpo già gode di un'indennità (con particolare riferimento al personale aeronavigante e ai sommozzatori). Per le finalità dell'articolo 1 è prevista la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2004.

L'articolo 2 incrementa di 500 unità la dotazione organica complessiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle 500 unità è demandata ad un decreto del ministro dell'interno. Ovviamente la disposizione normativa è in deroga a quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2004. Si tratta comunque di una deroga consentita dalla stessa finanziaria e tra l'altro viene stabilita una riserva di posti, già prevista nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, per volontari di truppa in ferma prefissata e breve.

Il personale verrà reclutato nella misura del 50 per cento con l'assunzione dei soggetti idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale del 6 marzo 1988, mentre per il restante 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti, si provvede attingendo alla prima graduatoria, con l'assunzione dei soggetti idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale del 5 novembre 2001. Infine, si prevede che entrambe le graduatorie rimangano valide fino al 31 dicembre 2006.

L'articolo 3 è finalizzato a fronteggiare le particolari difficoltà connesse alla situazione geografica di isolamento: reca, infatti, disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole minori della Sicilia. Come è noto, le isole minori della Sicilia rimangono completamente isolate per parecchi giorni dell'anno ed è per tale motivo che i vigili del fuoco svolgono un ruolo importantissimo. Il personale però è esiguo e, pertanto, è necessario reclutare nuovi soggetti in via del tutto urgente.

Il comma 2 dell'articolo 3 dispone che, in fase di prima applicazione, il Ministero dell'interno proceda al reclutamento del personale da destinare a tali sedi mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale riservati ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le medesime sedi. Con ciò si cerca di fronteggiare le situazioni di emergenza, creando condizioni di effettiva continuità del servizio. Il personale assunto non potrà essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, per non avere condizioni di difficoltà.

L'articolo 3-bis, aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, apporta una novella all'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, che disciplina il rilascio, da parte del Ministero dell'interno, dei titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai precedenti titoli (brevetto di pilota di elicottero e di specialista di elicottero) vengono aggiunti quelli di pilota di aereo e di specialista di aereo.

L'articolo 3-ter introdotto anch'esso in sede di esame del decreto al Senato, prevede misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 applica alle assunzioni nel profilo di vigile del fuoco, autorizzato ai sensi della legge finanziaria n. 350 del 2003, quanto previsto relativamente all'articolo 2, in ordine alle modalità di copertura dei posti, prevedendo che questa abbia luogo nella misura del 50 per cento

con l'assunzione dei soggetti idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale del 6 marzo 1998, e per il restante 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti, attingendo alla prima graduatoria, con l'assunzione dei soggetti idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale del 5 novembre 2001. Valgono le stesse osservazioni svolte con riferimento all'articolo 2: anche in tal caso si è in presenza di una deroga, prevista tra l'altro dalla legge finanziaria.

Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2005 la validità delle graduatorie del concorso pubblico a 64 posti di operatore sala macchine, indetto con decreto del ministro dell'interno del 7 febbraio 2002, e del concorso pubblico a 101 posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto del ministro dell'interno del 7 febbraio 2000.

L'articolo 3-*quater* reca disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia, ed è stato anch'esso introdotto in sede di esame del decreto al Senato. Il comma 1 reca uno stanziamento pari a tre milioni di euro per l'anno 2004 e di cinque milioni di euro per l'anno 2005 per finanziare il rinnovo del contratto collettivo nazionale della carriera prefettizia.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati. Il comma 1 modifica le modalità di determinazione dell'imposta di consumo applicabile alle sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.

Con la modifica introdotta all'articolo in esame, l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta è direttamente rapportato all'importo di base. Più precisamente, per il periodo decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2004, l'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta corrisponde all'importo di base, mentre a

decorrere dal 1° gennaio 2005 tale imposta corrisponderà al 98 per cento dell'importo di base. Tali norme sono state introdotte per dare immediata attuazione alla direttiva comunitaria del 12 febbraio 2002/10/CE.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 4, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce che il suddetto importo di base non può essere inferiore a 60 euro per mille sigarette; a decorrere dal 1° luglio 2006, tale importo minimo è elevato a 64 euro per mille sigarette. Anche il comma 2-*bis* dà attuazione alla citata direttiva, sebbene quest'ultima non sia espressamente richiamata.

Il comma 2 dell'articolo 4 modifica la durata del procedimento previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, recante norme in tema di regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato. Con la modifica introdotta, la durata del procedimento passa da 90 a 120 giorni.

L'articolo 5 reca la prevista copertura finanziaria e l'articolo 6 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MAURIZIO BALOCCHI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

**PRESIDENTE.** Constatato l'assenza dell'onorevole Scherini iscritto a parlare: si intende vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

**CARLO LEONI.** Signor Presidente, prima di iniziare il mio intervento, intendo svolgere un'osservazione di carattere preliminare.

La legge n. 400 del 1988 impone l'omogeneità del contenuto dei decreti-legge. Invece, in questo caso, in un unico decreto-legge sono trattati due argomenti molto diversi: il primo si riferisce a disposizioni

urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili fuoco e il secondo si riferisce a disposizioni in materia di accise sui tabacchi lavorati che, tradotto, vuol dire tasse sulle sigarette. Tra questi due argomenti non esiste un nesso, a meno che non si svolga qualche esercizio di fantasia.

Si può sostenere che non è la prima volta che vengono presentati decreti-legge dal contenuto disomogeneo, ma si tratta di un errore secondo la legge italiana e perseverare nell'errore diventa chiaramente diabolico.

Con riferimento al secondo argomento, ritengo sia grave disporre un aumento di tasse attraverso un decreto-legge; tra l'altro, si tratta dell'ennesimo aumento di tasse operato dal Governo Berlusconi, vale a dire quel Governo che si era presentato agli elettori promettendo una riduzione della pressione fiscale che, in realtà, non si è realizzata. Una settimana fa Berlusconi ha nuovamente promesso di abbassare le tasse — ne parla sempre al futuro, mentre oggi avrebbe potuto parlarne al passato, visto che sono già due anni e mezzo che governa —, riferendosi evidentemente a quelle che nel frattempo ha deciso di aumentare, come la tassa sulle sigarette di cui stiamo discutendo.

In ordine alla problematica relativa al personale dei vigili del fuoco, vi era una certa attesa rispetto a questo provvedimento in quanto qui alla Camera abbiamo sentito pronunciare parole molto impegnative da parte del Governo e di esponenti della maggioranza che, addirittura, hanno raggiunto la retorica quando abbiamo discusso della trasformazione della natura del contratto dei vigili del fuoco da privatistica a pubblicistica.

Molta retorica è stata fatta su qualcosa che tutta l'Italia condivide, cioè sul ruolo straordinario, rischioso e generoso che i vigili del fuoco ricoprono per la sicurezza collettiva.

Dopo tanta retorica e dopo averci proposto un certo ragionamento, ossia quello di passare da una natura privatistica ad una pubblicistica, attendevamo i fatti. In questo decreto ci sono alcuni fatti. Finalmente i tanto attesi contenuti concreti

sono arrivati. In questo decreto c'è una nuova indennità da definire in sede contrattuale, il che è corretto, per il personale operativo. Verrebbe da dire: bene! C'è un altro contenuto riguardante nuove assunzioni di vigili del fuoco: bene anche in questo caso. Sono interventi che l'opposizione, ma soprattutto tutte le organizzazioni sindacali, hanno chiesto nel passato, anche durante le leggi finanziarie, e che rientrano in quel tanto atteso capitolo delle misure concrete, dopo tante frasi roboanti e abbastanza inconcludenti. Il ruolo straordinario di un Corpo, quello dei vigili del fuoco, è stato lasciato per almeno due anni senza rinnovo contrattuale da parte del Governo.

Quindi, verrebbe da dire: bene! Invece, le cose non vanno affatto bene.

In primo luogo, i dieci milioni di euro stanziati per il contratto collettivo nazionale di lavoro ai fini dell'indennità speciale, sono pochi. Lo abbiamo detto in Commissione, è stato detto al Senato e lo sa bene anche il sottosegretario Balocchi.

In secondo luogo, al Senato è passato un emendamento con il quale si sottraggono 138 mila euro annui al contratto dei vigili del fuoco per destinarli al personale dirigente. Ora, io non ho nulla contro il personale dirigente. Ci mancherebbe altro! Anche loro svolgono, in un Corpo delicato ed impegnato in prima linea, una funzione importante, ma sarebbe stato molto meglio ricorrere a risorse aggiuntive piuttosto che fare un lavoro di sottrazione, che finisce per mettere gli uni contro gli altri.

In terzo luogo, si parla di nuove assunzioni: bene, ma non ci siamo, poiché si tratta di sole 500 unità. La carenza stimata anche dal Governo — se non sbaglio — oscilla attorno alle quindicimila unità, cioè il Corpo nazionale dei vigili del fuoco oggi avrebbe bisogno, per funzionare bene, di altre quindicimila unità circa. Poiché se ne assumono, invece, solo 500 — se non sbaglio — da destinare anche a compiti amministrativi e dirigenziali, ciò vuol dire che non si migliora l'operatività del Corpo dei vigili del fuoco e non si allevia il disagio di chi rischia la vita in prima fila.

Peraltro, questa decisione viene assunta in prossimità dell'estate e tutti sappiamo quale sforzo suppletivo è richiesto ogni estate al Corpo dei vigili del fuoco per l'emergenza incendi.

Infine, si prevede una riserva speciale per i volontari che riguarda le isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria, perché sono gravate — ed è vero — dalla difficoltà cronica dei collegamenti che possono isolarle nelle comunicazioni, com'è accaduto nei mesi scorsi. La domanda è la seguente: perché solo loro? Possibile che tra le migliaia di isole italiane, soltanto queste abbiano difficoltà in tal senso?

Su questo aspetto c'è una contraddittorietà di fondo, perché l'articolo 51 della Costituzione impone condizioni di parità per l'accesso alla pubblica amministrazione. La riserva così ampia nell'accesso a questi ruoli è quindi in evidente contrasto con la Costituzione.

Ho concluso il mio intervento, ma vorrei aggiungere, a nome del mio gruppo, che non ci siamo neanche questa volta. Il Governo neanche questa volta è riuscito ad essere convincente in merito al ruolo del Corpo dei vigili del fuoco. La montagna di retorica ha partorito dei topolini legislativi. Ripetiamo ciò che abbiamo già detto in occasione della discussione del precedente provvedimento: ci vuole più rispetto, vale a dire meno frasi roboanti e più atti e benefici concreti in favore di chi rischia la vita, per due soldi di stipendio, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza di tutti i cittadini italiani.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

**MARIO LETTIERI.** Signor Presidente, l'introduzione di una specifica indennità destinata ad alcune categorie del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce un doveroso riconoscimento, atteso da tali lavoratori. Si tratta di un primo passo che ha consentito di sbloccare una vertenza contrattuale aperta venticinque mesi fa. Guardiamo con favore a tale passo, che tuttavia risulta inadeguato a fronte dell'attività di soccorso e protezione

civile svolta con coraggio e dedizione da parte dei dipendenti del valoroso Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Vanno ricordate le condizioni difficili e disagiate in cui essi si trovano ad operare, rischiando la propria vita. Si tratta di un Corpo benemerito, amato dagli italiani, per il servizio che esso svolge con dedizione.

La carenza degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresenta tuttavia un grave problema per il nostro paese, soprattutto in considerazione della funzione civile che tale Corpo svolge. Il personale dei vigili del fuoco, da un anno e mezzo a questa parte, ha registrato tre incrementi: il primo, di 230 unità; il secondo, di 500 unità, con la legge finanziaria 2004; il terzo, infine, di ulteriori 500 unità, con il provvedimento in esame. L'incremento complessivo è dunque pari a 1.230 unità. Sono stati altresì sostituiti, con atto dell'agosto 2003, 558 uomini per il *turn over*. È troppo poco rispetto alle necessità.

È innegabile che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia oggi parte integrante e sostanziale del sistema di sicurezza, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. I vari disastri che il nostro paese subisce — si pensi alle alluvioni, al dissesto idrogeologico mai affrontato in maniera organica, agli incendi — vedono sempre in prima linea i vigili del fuoco. L'organico risulta quindi largamente sottodimensionato: sono infatti necessarie ulteriori 15 mila unità, compresi gli elicotteristi e il personale destinato a prestare servizio nei porti e degli aeroporti. Sull'intero territorio nazionale, a fronte di 57 milioni di abitanti, sono presenti soltanto 27 mila vigili del fuoco, mentre si ipotizza la necessità di un organico pari a 46 mila unità.

Appare dunque evidente come l'aumento della dotazione organica previsto dal decreto-legge in esame sia insufficiente, pur rappresentando un timido segnale positivo.

Sarebbe stato a nostro avviso necessario intervenire per rafforzare maggiormente la struttura. In particolare, va sot-

tolineata l'esigenza di ragionare sul sistema complessivo della protezione civile, sul suo funzionamento e sui numerosi provvedimenti che debbono essere adottati al riguardo. Va infatti ricordato che il territorio del nostro paese, per la sua struttura fisica — si pensi alla dorsale appenninica e all'arco alpino —, è purtroppo soggetto a fenomeni sismici, nonché, a causa del degrado ambientale, a fenomeni di dissesto idrogeologico assai diffusi, soprattutto, ma non solo, nel Mezzogiorno (basti ricordare il caso di Sarno e le numerose alluvioni in Valtellina, che hanno portato distruzione e morte).

Per tali ragioni, non siamo pienamente soddisfatti delle misure adottate dal Governo e in particolare di quelle previste dal provvedimento in esame.

Mi sia consentito, infine, di formulare alcune considerazioni sulle norme relative alle accise sui tabacchi lavorati.

Il collega Leoni ha evidenziato come questo decreto-legge sia caratterizzato ancora una volta — come i tanti altri decreti-legge adottati dal Governo — dalla non omogeneità della materia. Ormai, ripeto, si tratta di una prassi negativa ma consolidata di questo Governo, cui la Camera fa bene a non abituarsi e a ribellarsi, chiedendo all'esecutivo di rispettare il dettato costituzionale e le indicazioni che molto spesso sono venute da parte non soltanto del Capo dello Stato, ma della stessa Presidenza della Camera.

L'inserimento delle norme relative alle accise sui tabacchi lavorati nell'ambito del decreto-legge in esame, non ci convince pienamente. Oltretutto, tali norme ci appaiono in palese contrasto con le prescrizioni della legge n. 400 del 1988, che prevedono, ripeto, l'omogeneità del contenuto dei decreti-legge. Come ha correttamente segnalato il Comitato per la legislazione e come ha ricordato correttamente poc'anzi il collega che mi ha preceduto, la parziale eterogeneità del contenuto originario di questo provvedimento non è condivisibile. È evidente come l'aumento delle accise porti ad un aumento del prezzo dei tabacchi: le accise altro non sono che imposte; il termine non

è facilmente comprensibile dalla gente comune, ma si tratta di tasse. Chiaramente, noi ci auguriamo che l'uso del tabacco sia sempre più ridotto, ma ricorrere puntualmente all'aumento delle imposte su questi prodotti non mi sembra una strada percorribile.

In materia di imposizione l'attuale Governo predica bene ed opera male; checché ne dica il nostro Presidente del Consiglio, le tasse nel nostro paese non sono diminuite. A meno che non riteniamo accettabile il cosiddetto gioco delle tre carte: quando per alcuni — una fascia limitata — si è ridotta la fiscalità statale, si sono costretti gli enti locali ad aumentare la loro, dovendo essi far fronte alle esigenze dei vari servizi che le amministrazioni locali sono tenute a fornire. L'articolo 4, intervenendo nel sistema di tassazione delle sigarette e prevedendo in sostanza un aumento delle imposte, contrasta fortemente con gli impegni assunti dal Governo nel senso di una riduzione della pressione fiscale.

In conclusione, riteniamo che questo provvedimento sia insufficiente. Su alcune norme, il nostro giudizio è fortemente critico e ci auguriamo che vi sia ancora il tempo e il modo per superare talune incongruenze attraverso l'approvazione degli emendamenti da noi presentati. In ogni caso, riteniamo parzialmente positiva la parte che riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i meriti che questo Corpo ha nei confronti dell'intero paese.

Vi sono poi le incongruenze che venivano sottolineate poc'anzi, come quella di consentire, per le isole Eolie, Pantelleria e Lampedusa, l'assunzione di personale particolare, senza tenere conto del fatto che tale necessità esiste anche per le altre isole. Con questo non intendo negare l'esigenza di garantire alle isole sopra richiamate un servizio efficiente, perché, sapendo quello che ogni anno purtroppo avviene in tali isole, riconosciamo che ne abbiamo diritto; chiediamo semplicemente che il diritto ad avere un servizio di protezione civile venga esteso anche alle altre isole del nostro paese.

In conclusione, ci riserviamo di esprimere, anche sulla base di una valutazione degli emendamenti presentati, il nostro giudizio complessivo sul provvedimento, giudizio che, ripeto, limitatamente alle norme relative al Corpo dei vigili del fuoco, è sicuramente positivo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 4781)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Carrara.

NUCCIO CARRARA, *Relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per formulare alcuni chiarimenti. Comprendo come i colleghi dell'opposizione facciano il loro mestiere; tuttavia, è giusto dare atto a questo Governo di aver fatto e di fare per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ciò che altri Governi non hanno realizzato. Un « buco » di 15 mila unità nell'organico, infatti, non si crea dall'oggi al domani, e dunque è fin troppo ovvio come non sia stato questo esecutivo a crearlo.

Sappiamo tutti quali siano le risorse finanziarie disponibili e quali margini strettissimi vi siano per effettuare le assunzioni nel settore pubblico; vorrei ricordare ai deputati dell'opposizione, tuttavia, che i vigili del fuoco possono ritenersi sicuramente soddisfatti per quanto è stato realizzato nel corso di questa legislatura.

I vigili del fuoco, infatti, rischiavano di diventare la « cenerentola » della protezione civile; oggi, invece, hanno riacquisito la loro meritata centralità, perché sono tornati ad essere la punta di diamante della protezione civile. Vorrei ricordare, inoltre, che a loro beneficio è in atto un progressivo allineamento con le Forze di polizia, perché — sia detto chiaramente — agiscono come se fossero vere e proprie Forze di polizia. Infine, desidero osservare come già nella legge finanziaria di questo anno sia dichiarata esplicita-

mente la volontà di equiparare l'indennità dei vigili del fuoco a quella di cui già fruiscono le altre Forze di polizia.

Anche il provvedimento che abbiamo esaminato giorni fa, che prevede che il rapporto di lavoro dei vigili del fuoco transiti dal regime privatistico ad un'autonoma disciplina di diritto pubblico, va in questa direzione, attribuendo loro, così, un ruolo più forte, grazie ai meriti che hanno acquisito operando nel sacrificio e, spesso, nel silenzio. Infatti, forse nessuno si è accorto di quanto siano importanti i vigili del fuoco per la nostra nazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MAURIZIO BALOCCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, intervengo solo per una precisazione. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha una carenza di organico di circa 15 mila uomini; tuttavia, vorrei ricordare come per la prima volta, tre mesi fa, siano state predisposte le piante organiche. Siamo riusciti a scoprire, così, che alcune province si trovano al di sopra del livello minimo stabilito, da raggiungere tra cinque anni. Ciò perché, nel corso degli anni precedenti, vi è stato qualcosa che definire caos è un eufemismo.

Nell'arco di due anni e mezzo, il Governo ha varato 81 decreti di apertura, 49 dei quali sono stati attuati. Infatti, oggi in Italia vi sono 49 nuovi distaccamenti dei vigili del fuoco, mentre nei sette anni precedenti sono stati emanati 35 decreti e sono stati aperti solo 22 distaccamenti. La bacchetta magica non esiste, ma se negli ultimi otto anni ciascuno dei Governi precedenti avesse assunto 1.230 vigili, come ha fatto quest'anno l'attuale esecutivo, oggi non discuteremmo di carenza di personale.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione (4738) (ore 14,40).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 4738)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari Democratici di sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che la VI Commissione (Finanze) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Antonio Pepe, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIO PEPE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il decreto-legge n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge n. 4738 dispone la conversione in legge, segue a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione degli immobili pubblici con l'obiettivo, come rileva la relazione illustrativa, di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni.

È stato il decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104 a disciplinare per primo il tema della dismissione degli immobili degli enti previdenziali pubblici. Intervenne,

successivamente, l'attuale Governo, anche per dare impulso alle dismissioni, e con il decreto-legge n. 351 del 2001, convertito dalla legge n. 410 dello stesso anno, vennero dettate nuove disposizioni finalizzate alla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare. L'agenzia del demanio venne individuata come il soggetto incaricato della ricognizione del vasto patrimonio pubblico immobiliare; lo strumento della cartolarizzazione, con la costituzione di una o più società veicolo cui cedere gli immobili — autorizzate, a loro volta, ad emettere i titoli o ad assumere finanziamenti — fu la tecnica finanziaria individuata per la privatizzazione del patrimonio immobiliare.

L'articolo 3 di quel provvedimento contiene le modalità per la cessione degli immobili. Il comma 20 di detto articolo fu introdotto in sede di dibattito parlamentare sulla legge di conversione. Al riguardo, ricordo come tale comma disponga che le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio, per le quali i conduttori entro il 31 ottobre 2001 abbiano manifestato volontà di acquisto, sono vendute al prezzo ed alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto. Ebbene, tale comma è stato oggetto di ampie e approfondite analisi, discussioni ed interpretazioni. Il dibattito verteva sulle modalità di determinazione del prezzo.

Detto comma 20 fu abrogato dall'articolo 26 del maxidecreto collegato alla finanziaria per il 2004, il n. 269 del 2003, ma fu reintrodotta con il comma 134 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003. La detta abrogazione aveva spinto gli enti interessati a ritenere che il prezzo e le condizioni di vendita di tutte le unità immobiliari, indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà da parte dei conduttori, dovessero essere determinati con riferimento al momento dell'alienazione, travolgendo così anche diritti ormai acquisiti. La stessa relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 269 evidenziava l'inten-

zione di eliminare una previsione che aveva sempre determinato interpretazioni difformi.

La preoccupazione e l'incertezza suscitate da detta abrogazione nei conduttori (che vedevano in ciò una possibile compressione del loro diritto di acquisto, maturato sulla base di precedenti certezze giuridiche); l'esigenza, comunque, di tutelare gli inquilini investiti della decisione di acquistare la prima casa; il dibattito parlamentare relativo alla finanziaria per il 2004 che, come si legge nella relazione che accompagna il decreto oggi al nostro esame, ha indicato la volontà del legislatore di applicare la norma in questione nel senso di concedere l'applicazione dei prezzi stabiliti per il 2001 ai conduttori che, nei termini, avessero manifestato la volontà di acquisto, sono alla base del decreto che siamo chiamati a convertire.

Il decreto si compone di due soli articoli. Il comma 1 del primo articolo stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale per le quali i conduttori, in assenza dell'offerta in opzione, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001. La volontà all'acquisto deve essere stata manifestata secondo le modalità indicate dal comma 20, secondo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, al quale viene fatto espresso rinvio; quindi, la normativa in parola riguarda esclusivamente gli immobili considerati non di pregio. Il decreto-legge in esame, nella versione presentata al Parlamento, consentiva la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che avessero manifestato la volontà di acquisto nel periodo compreso tra il 26 settembre ed il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351 che non conteneva indicazioni di un termine iniziale.

Peraltro, durante il dibattito in VI Commissione (Finanze), il Governo, mostrandosi sensibile alle istanze dei conduttori ed accogliendo anche richieste emerse nel dibattito stesso, ha presentato una

proposta emendativa che prevede la soppressione del termine iniziale, proposta emendativa accolta dalla Commissione.

Il comma 2 del primo articolo del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del primo comma, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari.

A tal fine, si assume il valore attuale di mercato, come determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe.

A tal fine, si assume il valore attuale di mercato, come determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, prendendo a riferimento i prezzi effettivi delle compravendite di unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe. A tale valore saranno applicati coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore delle unità immobiliari tra la data di offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001. La variazione sarà determinata considerando i valori pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari e sulla base di altri parametri di mercato.

Peraltro, poiché, come risulta dal regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, l'Osservatorio dei valori immobiliari è stato ridenominato Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), nel corso dell'esame dovrà essere approvato un emendamento che tenga conto di detta nuova denominazione.

Il comma 3 estende l'applicazione del comma 1 anche agli immobili che risultano già venduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Conseguentemente, viene riconosciuto agli acquirenti nei confronti dei quali ricorrono i presupposti per l'applicazione del comma 1 il diritto al rimborso del solo maggior prezzo eventualmente pagato, senza prevedere la corresponsione di interessi o di altri costi aggiuntivi. Il rimborso è corrisposto dagli enti originariamente proprietari degli immobili.

Nulla dice il testo sulle modalità di rimborso. È evidente, però, che il rimborso dovrà avvenire senza costi aggiuntivi per gli ex conduttori oggi proprietari. Pertanto, sarà opportuno che il decreto, di natura non regolamentare, che stabilirà i criteri e le modalità applicative dell'articolo 1 del decreto-legge in esame indichi che, per il rimborso o, comunque, a seguito del rimborso, non occorrerà alcun atto di rettifica dell'atto di compravendita già perfezionato e che, eventualmente, la documentazione amministrativa dell'ente e quella bancaria faranno piena prova del rimborso stesso.

Il testo oggi al nostro esame prevede che, in ogni caso, la nuova determinazione del prezzo non produce effetti per i conduttori che non hanno esercitato i diritti di opzione e prelazione ad essi spettanti ed in relazione ai quali si siano verificate decadenze. Sul punto, devo rilevare che, se la disposizione è sicuramente opportuna in presenza di vendite già concluse e perfezionate con terzi, non potendo il diritto del conduttore che non ha esercitato nei termini l'opzione o la prelazione ledere il diritto del terzo acquirente che ha acquistato in buona fede, può pensarsi, forse, ad una qualche modifica con riferimento alle opzioni relative a quei beni che non siano stati trasferiti a terzi. Un chiarimento del Governo su questo delicato aspetto sarebbe opportuno.

Occorre poi rilevare che, per la copertura finanziaria, la Commissione ha accolto una condizione posta dalla Commissione bilancio: il rimborso avverrà nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili pubblici da individuare con decreto del ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, su richiesta della Commissione finanze, per dare certezze in ordine ai tempi, è stato previsto che detto decreto dovrà essere emanato entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 4 rinvia la fissazione dei criteri e delle modalità applicative del presente decreto-legge ad uno o più decreti, di natura non regolamentare, del ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il ministro del lavoro e dispone in ordine alle conseguenze finanziarie sia relativamente alle minori entrate per la società di cartolarizzazione, per quanto attiene alle vendite che devono ancora essere effettuate, sia in merito alle eventuali minori entrate che deriveranno complessivamente agli enti previdenziali a conclusione dell'operazione di cessione degli immobili cartolarizzati ed agli oneri relativi all'escussione delle garanzie eventualmente concesse dallo Stato sui prestiti contratti dalla società di cartolarizzazione. È stata altresì prevista una relazione semestrale del Governo per riferire sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate per le finalità di cui al decreto-legge stesso.

Certo, il provvedimento in esame non è la bacchetta magica per risolvere tutte le problematiche connesse alla cartolarizzazione, ma è un altro tassello necessario per dare tranquillità e certezze. Altri problemi, come quelli relativi agli immobili considerati di pregio ed ai criteri per la loro individuazione, dovranno essere affrontati. Tuttavia, ricordo che il Governo è già intervenuto sul tema con il decretone di settembre, sancendo che possono essere dichiarati non di pregio gli immobili in stato di degrado e che presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia.

Concludo sperando in una rapida e non contrastata approvazione del provvedimento. Si è cercato di venire incontro alle esigenze degli inquilini, al loro legittimo desiderio di acquistare la casa di abitazione, che sicuramente appartiene alla ristretta categoria dei bisogni primari dell'uomo.

I cittadini sono disposti ad enormi sacrifici per soddisfare quest'esigenza, perché, se è vero che, come diceva un famoso filosofo, l'ideale di vita è avere una coscienza tranquilla dentro di sé ed un cielo stellato sopra di sé, è anche vero che avere un tetto sicuro sopra la testa fa comodo ed è opportuno.

Il Governo e il Parlamento devono, quindi, trovare soluzioni idonee per sod-

disfare il bisogno abitativo e la crescente domanda di case degli italiani, con provvedimenti come questo al nostro esame che riescono a coniugare esigenze di bilancio con la necessità appunto di favorire la realizzazione dell'aspettativa del cittadino di acquisire la casa in proprietà per assicurare a lui e alla sua famiglia un futuro più tranquillo.

Il decreto-legge va in questa direzione: ecco perché auspico la sua conversione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MARIA TERESA ARMOSINO,** *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Scherini. Ne ha facoltà.

**GIANPIETRO SCHERINI.** Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non voglio ripetere quanto ha già detto, in maniera chiara, il relatore di questo provvedimento, onorevole Antonio Pepe, intervenuto precedentemente; tuttavia, vorrei rimarcare velocemente il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1, comma 1, del provvedimento stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale per le quali i conduttori abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 ottobre 2001 è determinato in base ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. Il comma 2 definisce le modalità di ricalcolo del prezzo mediante coefficienti aggregati di abbattimento determinati dall'Agenzia del territorio. Il comma 3 prevede che la rideterminazione del prezzo si applichi anche agli immobili già venduti e dispone che gli enti originariamente proprietari degli immobili provvedano al rimborso agli acquirenti del maggior prezzo eventualmente pagato. È, in ogni caso, esclusa la riapertura dei termini per i conduttori che non

abbiano esercitato i diritti di opzione o di prelazione o in merito ai quali si siano verificate decadenze.

Il comma 4 demanda a decreti ministeriali di natura non regolamentare la determinazione dei criteri e delle modalità applicative delle norme del decreto-legge, nonché la definizione dei rapporti finanziari con la società di cartolarizzazione. In proposito, si prevede che, al fine di indennizzare la società di cartolarizzazione dei minori ricavi derivanti dal ricalcolo del prezzo degli immobili, si provveda mediante l'utilizzo delle disponibilità degli enti previdenziali provenienti dalle medesime operazioni di cartolarizzazioni o, in alternativa, l'accensione, da parte delle società medesime, di prestiti con soggetti terzi sui quali potrà essere concessa la garanzia dello Stato.

Si dispone, infine, che, attraverso la vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuare con decreti ministeriali si reperiscano le maggiori entrate necessarie per integrare gli enti proprietari dei rimborsi da essi effettuati, nonché per provvedere all'eventuale riduzione dei proventi che gli enti medesimi percepiranno a conclusione dell'operazione di cartolarizzazione all'escussione delle garanzie eventualmente concesse dallo Stato.

Vorrei ora svolgere alcune considerazioni sulla portata del provvedimento stesso.

I dati sulla casa e sull'incremento dei prezzi parlano di una preoccupante frizione tra l'aumento delle compravendite (+ 17,6 per cento) tra il 1998 e il 2002 e l'aumento dei prezzi medi delle abitazioni, passato da un + 3,4 per cento del secondo semestre 2002 ad un + 5,2 per cento del primo semestre 2003.

Come è noto, a ciò ha contribuito la disaffezione dei risparmiatori dal mercato dei titoli a seguito della congiuntura internazionale, delle note vicende legate al risparmio gestito e dei bassissimi tassi di interesse legati all'emissione di titoli pubblici.

Pertanto, oltre che come bene strumentale per il quale, in ogni caso, sarebbe necessario un *trend* incrementale ove si

considerino le crescenti esigenze abitative, la casa è stata considerata anche un bene rifugio.

La crescita dei prezzi delle case nell'ultimo quinquennio è stata superiore, mediamente, al 40 per cento, mentre per il patrimonio immobiliare pubblico la crescita si è attestata nello stesso periodo su un + 27 per cento.

Queste cifre vanno inoltre considerate all'interno di una situazione che vede calare l'incremento delle costruzioni edilizie, così che, a fronte dell'aumento del 5,2 per cento nel 2000 sul 1999, la crescita è via via diminuita, passando al 3 per cento del 2001, al 2,5 per cento del 2002 fino alle previsioni per il 2003 sensibilmente più basse.

Nel corso dell'audizione svolta nell'ambito dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2004, l'ANCI ha consegnato un documento ai parlamentari in cui si afferma che il processo di dismissione degli immobili residenziali degli enti previdenziali ha contribuito ad aumentare la crisi del settore abitativo, in particolare nelle grandi aree urbane. Molte famiglie, non potendo acquistare l'immobile, si sono rivolte ai comuni, che si sono trovati in difficoltà sia per quel che riguarda le disponibilità delle abitazioni sia per le risorse da destinare al buono casa. Inoltre, gli immobili attualmente occupati dalle suddette famiglie saranno messi all'asta, con il conseguente rischio di sfratti di qui a qualche anno. Infine — osserva l'ANCI — la diminuzione del patrimonio abitativo in affitto ha determinato una crescita dei canoni di locazione anche maggiore rispetto a quella dei prezzi.

Il recente incremento da 120 milioni a 366 milioni di euro per il buono casa, che il Governo ha approvato a inizio marzo, è una prima risposta forte alle esigenze locali. Le cartolarizzazioni sono state condotte con il duplice e lodevole obiettivo di eliminare la mano pubblica dal settore immobiliare e di ricavare risorse per la riduzione dello *stock* del debito e per gli investimenti pubblici, ma il decreto n. 269 del settembre 2003, legato alla finanziaria per il 2004, quindi documento essenzial-

mente contabile, non ha adeguatamente valutato l'impatto sul tessuto economico-sociale delle città. D'altro canto, va osservato che l'intervento riparatore del Governo è stato talmente tempestivo da impedire il declassamento del *rating* dell'intera operazione SCIP nelle sue varie *tranche* e da convincere gli investitori, che hanno mantenuto inalterata la loro fiducia nella nostra nazione.

Il testo oggi al nostro esame costituisce una prima misura di un complesso di problemi legati alla casa che sarà opportuno affrontare a breve non solo in termini di risorse, ma anche di stimolo all'industria edilizia, ivi compresa quella residenziale pubblica e di concertazione tra gli attori nazionali e locali. Potrebbe forse destinarsi una quota delle risorse provenienti da SCIP 3 prevista per aprile di quest'anno e valutata in 2 miliardi di euro, anche se parte di essa dovrà essere destinata a copertura del provvedimento al nostro esame; ma il pacchetto di cartolarizzazione vale, secondo il Tesoro, 10 miliardi di euro l'anno per i prossimi tre anni.

Non può procedersi ancora per molto in termini di proroga degli sfratti, proroga contro la quale ci siamo sempre dichiarati, ma che appare inevitabile ove si venga posti in condizioni di dover scegliere il male minore. Consideriamo però che al 30 settembre 2003 e solo per le città di Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Roma, gli sfratti hanno raggiunto il numero di 15.600. Il problema rischia di acuirsi a Roma, dove tra SCIP 1 e SCIP 2 sono stati messi in vendita oltre 40 mila alloggi, di cui solo 28 mila saranno opzionati dagli attuali conduttori, mentre 12 mila saranno messi all'asta, non avendo gli attuali occupanti i mezzi per poterli acquistare.

Il problema casa nel nostro paese rischia di bloccare la crescita economica e sociale. Non ci sono le abitazioni per le giovani coppie, per i ceti meno abbienti e gli immigrati, cioè per gli elementi determinanti del fattore lavoro (a sua volta, elemento determinante per lo sviluppo).

Andrebbero approfondite poi le questioni della crisi dello sviluppo e della scarsa mobilità sociale, alla quale forse anche il problema casa si richiama.

Occorrerà affrontare inoltre altri problemi. Innanzitutto la caduta dell'edilizia popolare: questa tendenza va invertita, oltre che per le ragioni appena evidenziate, anche perché costituisce una variabile economica anticiclica e anticongiunturale in quanto volano di sviluppo. Con l'esaurirsi dei fondi Gescal sono sparite le fonti di finanziamento per l'edilizia sovvenzionata e non ne sono state individuate altre né per far fronte al grave disagio abitativo né per attuare i programmi di riqualificazione urbana.

Il viceministro Martinat ha recentemente dichiarato che in Italia ci sono un milione e mezzo di case popolari, ma il 30 per cento degli occupanti è moroso e non paga l'affitto, mentre un altro 30 per cento occupa le abitazioni senza averne più diritto per reddito.

La possibilità per i comuni di acquistare appartamenti liberi e quelli occupati dalle famiglie meno abbienti perde significato ove non siano trasferite risorse adeguate. In connessione, si potrebbe ragionare sull'obbligo di vendere la sola nuda proprietà degli alloggi occupati dagli anziani, cedendo loro l'usufrutto, una norma che non costerebbe nulla e salvaguarderebbe le persone più deboli.

Altra questione è costituita dalla gestione del patrimonio immobiliare delle case privatizzate, che non sono soggette alla normativa degli altri enti pubblici. Il ministro Maroni si è recentemente espresso in questo senso.

Tuttavia, venerdì 19 marzo mille inquilini dell'Enpaf, che ha il proprio patrimonio immobiliare concentrato essenzialmente su Roma e Milano, si sono riuniti a Roma, in quanto l'ente, privatizzato nel 2000, nonostante il parere contrario del Ragioniere generale dello Stato, ha dichiarato di non voler vendere o di voler vendere a prezzi di mercato. È una scelta contestata dagli inquilini che, singolarmente o collettivamente, sono passati alle vie legali, impugnando tale decisione e

proponendo, nel febbraio 2002, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Vi sono state anche diverse pronunce della magistratura ordinaria ed amministrativa che hanno dato ragione agli inquilini.

Per concludere, con riferimento alla questione del patrimonio immobiliare del comune di Roma, sono 1245 le unità immobiliari del patrimonio capitolino che con una delibera del 2001 il Campidoglio ha deciso di alienare. In due anni e mezzo sono state vendute solo 13 case e ora i nuovi contratti sono stipulati in base ai prezzi del 2004, anche se in questi anni i prezzi di mercato immobiliare hanno subito un'impennata.

Colleghi di maggioranza hanno chiesto l'applicazione della stessa tabella di sconti che verrà predisposta dall'Agenzia del territorio per gli immobili degli enti previdenziali e il rimborso delle differenze, secondo la stessa tabella di sconti, nei confronti di chi ha già acquistato. A questo punto, staremo a vedere cosa farà l'amministrazione capitolina.

Non occorre, infine, dimenticare come la privatizzazione degli immobili del patrimonio pubblico si inserisca nel più vasto quadro — l'ho già detto poc'anzi — dei problemi della casa, che coinvolge inevitabilmente rilevanti profili di carattere sociale che devono essere affrontati secondo politiche di più ampio respiro. Pertanto, a mio giudizio, appaiono strumentali quei rilievi che imputano al provvedimento in discussione di non dare risposta a tutte le questioni, certamente gravi e rilevanti, della politica abitativa nel nostro paese. Infatti, il processo di cartolarizzazione degli immobili pubblici non può essere la sede per affrontare organicamente tale ordine di questioni, che necessitano di un approccio organico che veda il contributo di organismi competenti a tutti i livelli in materia.

Alla luce di tali considerazioni, considero urgente assicurare la conversione in legge del decreto-legge in discussione, auspicando che su di esso si possa registrare il più ampio consenso da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione.

È doveroso, infine, esprimere apprezzamento per il paziente lavoro svolto dal Governo Berlusconi, dal suo ministro Giulio Tremonti e dal sottosegretario oggi presente in aula, onorevole Armosino, che ha profuso buona parte delle sue energie per il provvedimento in discussione.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Cennamo. Ne ha facoltà.

**ALDO CENNAMO.** Signor Presidente, ancora una volta, con il decreto-legge in discussione si interviene su una materia che è stata oggetto di una lunga e disordinata serie di interventi normativi.

Tale provvedimento, infatti, non fa altro che dare applicazione ad una disposizione che era stata introdotta nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 351 del 2001, ma che non aveva trovato attuazione per le resistenze delle amministrazioni coinvolte, provocando gravi disagi agli inquilini destinatari della normativa e suscitando un notevole contenzioso.

Come è noto, vi era la previsione secondo cui ai conduttori che avessero manifestato, mediante una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la volontà di acquisto dell'abitazione entro il 31 ottobre 2001 sarebbe stato praticato il prezzo di vendita determinato sulla base dei valori di mercato del medesimo mese di ottobre.

Dopo essere stata disattesa per circa due anni, tale intenzione è stata eliminata con il decreto-legge n. 269 del 2003, il cosiddetto decretone. Merita ricordare, a questo riguardo, quanto affermava in proposito la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, secondo la quale si trattava di eliminare una previsione che aveva sempre provocato interpretazioni difformi e che, in ogni caso, ha ingenerato aspettative che non potevano essere soddisfatte. In sostanza, si intendeva dire che una disposizione di legge approvata dal Parlamento e pienamente in vigore aveva determinato nei destinatari aspettative irragionevoli e prive di concreta possibilità di realizzazione. Ogni commento al riguardo è superfluo!

Successivamente, per effetto delle iniziative dell'opposizione e di parte della stessa maggioranza, la legge finanziaria, a due mesi di distanza dal decreto-legge n. 269, ha ripristinato la disposizione che il decreto-legge aveva abrogato. È evidente il grado di disordine e di mancanza di chiarezza con cui il Governo ha gestito questa vicenda a dir poco singolare, anche limitandoci a considerare soltanto la successione degli interventi normativi.

Il forte contenzioso che ne è scaturito è stato soltanto la conseguenza inevitabile, la quale, per un verso, ha posto in una situazione di oggettiva precarietà migliaia di famiglie e di inquilini e, per altro verso, ha rallentato o addirittura bloccato le procedure di dismissione degli immobili.

Il decreto-legge al nostro esame costituiva quindi, dopo l'intervento della legge finanziaria per il 2004, una sorta di atto dovuto, anche se il testo iniziale approvato dal Governo si presentava largamente insoddisfacente. In primo luogo, infatti, diversamente da quanto previsto dal decreto-legge n. 301 del 2001 e ribadito nell'ultima legge finanziaria, il Governo, nella versione iniziale del decreto-legge, aveva limitato in modo arbitrario la platea dei beneficiari della disposizione. Si stabiliva infatti che il prezzo ricalcolato secondo i valori di mercato dell'ottobre 2001 si applicasse soltanto agli inquilini che avessero manifestato la volontà di acquisto dopo il 26 settembre 2001.

In pratica, oltre al termine finale del 31 ottobre 2001, si introduceva un termine iniziale che non aveva alcun riscontro nelle precedenti formulazioni delle disposizioni in esame. È facile immaginare quindi quanti problemi avrebbe creato questa restrizione immotivata. Essa avrebbe infatti determinato una disparità di trattamento proprio a danno dei conduttori che erano stati i più pronti nel manifestare la propria volontà di acquisto ed avrebbe provocato ulteriori incertezze e contrasti in fase di applicazione, inasprendo, anziché risolvere, il contenzioso già in atto.

Sotto un secondo aspetto, inoltre, il decreto-legge adottato dal Governo risul-

tava gravemente carente; si prevedeva infatti che, a fronte degli oneri rilevanti determinati dalle disposizioni del decreto-legge e stimati nella relazione tecnica in quasi un milione di euro, la copertura finanziaria avrebbe dovuto essere reperita attraverso la vendita di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreti ministeriali.

Anche con riguardo a questo profilo, non si può fare a meno di ricordare che la previsione relativa alla determinazione del prezzo di vendita sulla base dei valori di mercato dell'ottobre 2001, era stata introdotta nel decreto-legge n. 351 del 2001 e, da ultimo, ripristinata con l'ultima legge finanziaria, senza che il Governo segnalasse in alcun modo l'entità degli oneri che ad essa erano connessi. Nella relazione tecnica al maxiemendamento alla legge finanziaria si affermava anzi che la disposizione in questione non determinava nuovi oneri, in quanto si trattava del mero ripristino di una disposizione vigente sino a pochi mesi prima, in relazione alla cui soppressione non erano stati stimati risparmi.

Ponendo queste affermazioni a raffronto con le stime contenute nel decreto-legge in esame, dove si prospettano oneri per quasi 2 mila miliardi di vecchie lire, è inevitabile chiedersi se le precedenti valutazioni fossero state svolte con assoluta superficialità, ovvero se occorra considerare eccessiva l'attuale quantificazione degli oneri che deriverebbero dal nuovo calcolo del prezzo.

Anche questa seconda ipotesi non è affatto da escludere, poiché è noto che l'attuazione del programma di vendita degli immobili compresi nell'operazione SCIP 2 è in notevole ritardo. Pertanto, la società di cartolarizzazione si trova in rilevanti difficoltà finanziarie.

La vicenda disciplinata dal decreto-legge in esame potrebbe, dunque, offrire l'occasione — o si potrebbe dire, più esattamente, il pretesto — per giustificare una consistente iniezione di liquidità, attraverso prestiti garantiti dallo Stato a favore della società SCIP, che permetta a quest'ultima di far fronte alle scadenze pre-

viste per il rimborso dei titoli, dati i limitati proventi finora ottenuti dalla vendita degli immobili. Questo è senza dubbio un punto essenziale su cui il Governo deve fare chiarezza, anche in considerazione degli esiti catastrofici (per la finanza pubblica) che il fallimento dell'operazione di cartolarizzazione potrebbe provocare.

Non meno singolari erano, inoltre, le modalità della copertura finanziaria previste nel decreto-legge approvato dal Governo. In sostanza, l'individuazione degli immobili dalla cui vendita avrebbero dovuto essere ricavate le risorse necessarie era interamente rimessa a successivi decreti ministeriali. In tal modo, non era possibile valutare né la certezza, né l'adeguatezza della copertura finanziaria. Si può dire, anzi, che il decreto-legge non prevedeva alcuna copertura finanziaria, dal momento che essa avrebbe dovuto essere definita nei predetti decreti ministeriali. Ciò è in palese contrasto con l'articolo 81, comma 4, della Costituzione, che prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri debba individuare i mezzi per farvi fronte, senza poter in alcun modo rinviare ad atti amministrativi successivi.

Rispetto alle vistose carenze del provvedimento approvato dal Governo, l'esame svolto dalla Commissione ha senza dubbio portato ad alcuni significativi miglioramenti. In particolare, per effetto delle sollecitazioni insistenti dell'opposizione e di una parte della maggioranza, è stata eliminata l'arbitraria restrizione per effetto della quale il ricalcolo del prezzo di vendita si applicava solo agli inquilini che avessero manifestato la volontà di acquisto dopo il 26 settembre 2001 (tale modifica è stata proposta dello stesso Governo). Nel testo approvato dalla Commissione il ricalcolo interessa tutti gli inquilini che abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001.

Inoltre, con un emendamento del relatore, che ha recepito il parere della Commissione bilancio, sono state rese meno incerte e precarie le modalità di copertura. Più precisamente, la Commissione bilancio ha richiesto che i rimborsi dovuti in con-

seguenza del ricalcolo del prezzo a favore degli inquilini che hanno già acquistato le unità immobiliari siano effettuati nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato. In tal modo, gli enti previdenziali originariamente proprietari procederanno all'effettuazione del rimborso dopo aver acquisito certezza sul reintegro, da parte dello Stato, delle somme che essi sono tenuti a rimborsare.

Anche su tale punto, una maggiore certezza dell'operazione è garantita dal termine di 90 giorni (introdotto dalla Commissione su proposta del relatore, che ringrazio per la sensibilità) per l'individuazione, con decreti del ministro dell'economia e delle finanze, di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, per garantire la copertura finanziaria necessaria a far fronte ai nuovi oneri. Tuttavia, proprio il vincolo posto dalla Commissione bilancio, ossia che i rimborsi dovuti siano effettuati nei limiti derivanti da tale operazione, richiede un ulteriore e chiaro impegno da parte del Governo affinché siano garantiti a tutti gli inquilini che abbiano già acquistato l'unità immobiliare i rimborsi dovuti.

Credo, quindi, si possa affermare che il parere della Commissione bilancio ha offerto un fondamento più solido e una copertura finanziaria che, altrimenti, sarebbe stata del tutto indeterminata. Al tempo stesso, non possiamo nascondere che dalle disposizioni così introdotte potranno derivare ritardi nell'effettuazione dei rimborsi e disagi per i cittadini che hanno diritto a riceverli.

Di questi ritardi e disagi la responsabilità non potrà che ricadere sul Governo che, dopo tante operazioni di finanza creativa, non ha saputo trovare risorse certe e sufficienti per dare attuazione a quanto le leggi dello Stato avevano già previsto da tempo.

Il testo approvato dalla Commissione, anche grazie al contributo responsabile e costruttivo dell'opposizione, è senza dubbio assai migliore di quello presentato dal Governo. Non si può dire, tuttavia, che non rimangano aperti problemi in ordine